



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 26/03/2009**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2009, n. 249

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2009, ai sensi della L. 353/2000 e della L.r. 18/2000.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923;
- VISTO la L. n° 225 del 24/02/1992;
- VISTO il D.to L.vo n° 112 del 31/03/1998;
- VISTA la L. n° 353 del 21/11/2000;
- VISTA la L.R. n° 18 del 30/11/2000;
- VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- VISTO l'art. 59 del T.U. n° 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n°15 del 12/05/1997;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 2004 del 30.12.2005 con la quale è stato approvato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006, redatto ai sensi della L. n° 353 del 21.11.2000 e della L.r. n° 18 del 30.11.2000, che individua dal 15 giugno al 15 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, pur evidenziando la opportunità di una eventuale diversificazione dell'inizio o della conclusione a seconda della possibilità di una esposizione precoce o tardiva delle aree esposte al fenomeno, anche sulla base di quanto verificatosi nell'anno precedente;
- VISTA la deliberazione n° 247 in data 25.02.2009 con la quale la Giunta Regionale ha affidato alla Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-Zootecnici e Forestali (PROGESA) l'incarico dell'elaborazione dell'aggiornamento e adeguamento del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (2010-2012)";

- CONSIDERATO che con deliberazione n° 322 in data 11.03.2009 la Giunta Regionale ha disposto l'estensione a tutto il 31.12.2009 della validità del richiamato piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n°353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n° 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2009 la pericolosità degli incendi boschivi;
- VISTA la nota Prot. n.12861 pos. 06.01.01 in data 11.09.2008 del Corpo Forestale dello Stato che ha chiesto di estendere il divieto di accensione anche nelle aree appositamente attrezzate;
- VISTO che il Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n°2756 in data 19 febbraio 2009, ed il Servizio Foreste regionale con lettera n° 1810 in data 23.02.2009, hanno concordato, per l'anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative ovvero di posticiparlo al 30 settembre;
- VISTO che il Servizio Foreste regionale con nota Prot. n. 1339 in data 09.03.2009, ha condiviso il contenuto del presente atto;
- VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, il Servizio Protezione Civile regionale attiva in modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

## DECRETA

### Art. 1)

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2009 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

### Art. 2)

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;

- inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

#### Art. 3)

Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità. Montane, entro il 15 giugno 2009 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura eco-compatibile.

Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

#### Art. 4)

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° giugno, devono dichiarare al Comune la propria sede e quelle periferiche, devono comunicare il riferimento del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile, affinché siano presi in considerazione nelle attività operative della Sala Operativa Unificata Permanete;

#### Art. 5)

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi o diversamente coltivati, confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n° 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione del fondo ed in particolar modo sulla fascia direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate o alle altre proprietà circostanti e/o confinanti.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvato da altro personale, al fine di vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono dare preventiva comunicazione (sette giorni) del giorno e dell'ora dell'inizio della bruciatura, al locale Comando della Polizia Municipale che dovrà tempestivamente informare la Sala Operativa Unificata Permanete.

E' fatto divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sui terreni nelle aree ricadenti nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui all'art. 2 del D.M. 17/10/2007 n. 28223.

Al fine di prevenire il propagarsi di eventuali incendi a boschi confinanti, i titolari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi o diversamente coltivati, sono tenuti a realizzare comunque una fascia protettiva della larghezza di dieci metri lungo il confine con le aree boscate.

#### Art. 6)

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri dieci lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

#### Art. 7)

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2009, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

È fatto obbligo ai Sindaci di rendere pubblico il contenuto del presente decreto anche emanando apposita ordinanza entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ove ritenuto ed in conseguenza di particolari condizioni climatiche accertate, i Sindaci potranno posticipare il periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di competenza.

#### Art. 8)

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2009, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, inoltre dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

#### Art. 9)

I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili del Fuoco almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.

#### Art. 10)

Ai sensi della L.R. n° 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della citata legge regionale n° 18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali sono tenute ad aggiornare tempestivamente il Servizio Protezione Civile regionale di qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'AIB 2009, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi.

I Sindaci concorrono alla campagna AIB secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei Comuni e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione.

#### Art. 11)

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma

dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Art 12)

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della Legge n° 353 del 21/11/2000 e dell'art.11 della L.R. 15 del 12/05/1997.

Art. 13)

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 14)

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n° 13/94.

Art. 15)

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 16)

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 18 marzo 2009

On. Nicola Vendola

---